

N. R.G. 110/2021 sub 1



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04/03/2022;
letti gli atti e i documenti di causa;
rilevato che il condominio 1 e il condominio 2 hanno
presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa nell'ambito del
giudizio instaurato nei confronti delle convenute costruttore
e assicurazione;
rilevato che nell'ambito del giudizio principale sono già state depositate le memorie di cui
all'art. 183, sesto comma c.p.c.;
rilevato che il presente giudizio è stato preceduto dal procedimento di ATP R.G. n. 345/2018;
rilevato che, nell'ambito del giudizio principale, parte attrice ha già chiesto la rinnovazione
della CTU espletata in sede di ATP;
rilevato che l'oggetto del presente procedimento per ATP in corso di causa è dunque limitato
a quanto denunciato in sede di ricorso del 26/01/2022, afferendo le ulteriori questioni al
merito della causa;
rilevato che, con ricorso del 26/01/2022, parte attrice ha lamentato che in data 24/01/2022 si
sarebbe verificato il crollo di una porzione del rivestimento in piastrelle della facciata della
palazzina E, facente parte del condominio 1 ;
rilevato che le convenute hanno eccepito che gli attori hanno denunciato un vizio nuovo,
verificatosi oltre il termine di dieci anni dal compimento dell'opera;
rilevato che il distacco delle piastrelle della facciata della palazzina E costituisce vizio nuovo,
non risultando lo stesso denunciato né in fase di ATP, né in fase di merito;
rilevato che detto vizio si sarebbe manifestato a gennaio 2022, dunque oltre il termine ex art.
1669 c.c. di dieci anni dal compimento dell'opera, ultimata nel mese di novembre 2011;
ritenuto inconferente il richiamo all'art. 2053 c.c., che riguarda la responsabilità del
proprietario di un edificio per i danni cagionati a terzi, e non la responsabilità dell'appaltatore
per vizi e difetti dell'opera;

ritenuto, pertanto, inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa presentato dal / condominio 1 e dal condominio 2

Spese al merito.

Si comunichi.

Lecco, 21 marzo 2022

Il giudice

dott. Alessandro Colnaghi

N.R.G. 704/2022



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

- dott. Ersilio SECCHI

PRESIDENTE

- dott. Mirco LOMBARDI

GIUDICE rel.

- dott.ssa Marta PAGANINI

GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo depositato in Cancelleria il 5.4.2022 ed iscritto al n. 704 del Ruolo Generale per l'anno 2022 da:

- condominio 1 (CF.) e condominio 2 (CF.), entrambi in persona dell'Amministratore *pro tempore*, rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Via , presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici

RECLAMANTI

contro

-) costruttore in liquidazione (CF.), rappresentata e difesa dai proc. domm. avv.ti e del foro di Bologna, con elezione di domicilio in Via presso e nello studio del primo difensore, giusta delega agli atti telematici

- assicurazione (CF.), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Sabrina Molteni del foro di Como, con elezione di domicilio in Via Luraschi n. 22 - Olgiate Comasco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici

Firmato Da: LOMBARDI MIRCO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1100815 - Firmato Da: PANARELLO CARMELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 559d4ad6ebbc3743
Firmato Da: SECCHI ERSILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1a8fbb75938f9779



RECLAMATE

OGGETTO: Reclamo avverso l'ordinanza 21.3.2022 di inammissibilità del ricorso per A.T.P. in corso di causa.

OSSERVA IN FATTO

1. - Il condominio 1 ed il condominio 2 hanno interposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza 21.3.2022 con la quale il Giudice della causa di merito ha dichiarato inammissibile il ricorso per A.T.P. in corso di causa avanzato dalle odierne reclamanti. In sintesi, hanno sostenuto che il distacco di un'ampia porzione del rivestimento in piastrelle della facciata dell'edificio E fosse uno dei vizi costruttivi più volte denunciati e che dovesse esser ammessa la prova tecnica per verificarne le cause e quindi rapportarle ai difetti costruttivi ex art. 1669 c.c..

2. - Si sono costituite nel reclamo la società costruttrice costruttore e la compagnia di assicurazioni assicurazione con separate difese, ma con analogo scopo di sottolineare la correttezza del provvedimento impugnato e chiedere il rigetto del reclamo.

RITIENE IN DIRITTO

3. - L'Accertamento Tecnico Preventivo, sia esso proposto *ante causam* ex art. 696 c.p.c., sia - come nello specifico - introdotto in pendenza del giudizio ex art. 699 c.p.c., presuppone che la parte ricorrente illustri ed il Giudice ritenga sussistenti i requisiti tipici di ogni provvedimento cautelare, ossia il *periculum in mora* ed il *fumus boni iuris*.

Il primo requisito si sostanzia nell'urgenza di far verificare lo stato dei luoghi o prima che questo muti o per consentire l'immediato ripristino che non può attendere i normali tempi del giudizio.

Il secondo attiene alla rilevanza che il mezzo di prova che si vuole consacrare nella perizia potrà avere nel giudizio. E' evidente che, in ipotesi di A.T.P. *ante causam*, il Giudice della fase cautelare è chiamato ad una prognosi ampia e generica, fondata sull'astratta rilevanza che gli accertamenti richiesti potranno riverberare sul futuro giudizio indicato in atti dal ricorrente, ma che si svolgerà innanzi ad altro Giudice una volta instaurato il giudizio di merito. Diversa e ben più pregnante e concreta è invece la valutazione di rilevanza che viene chiesta allo stesso Giudice del giudizio già instaurato, in seno al quale viene avanzata istanza di A.T.P. in corso di causa: il



Giudice è chiamato a valutare la rilevanza della prova alla luce delle domande ed allegazioni già dimesse nell'atto di citazione e delle difese ed eccezioni svolte dalla controparte. Nel caso in decisione, inoltre, il ricorso per A.T.P. è stato presentato non solo dopo gli atti introduttivi e di costituzione delle tre parti, ma addirittura successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (seppur prima di una pronuncia del Giudice sulle prove richieste).

Al Giudice, allora, è richiesto di valutare, ai fini dell'ammissibilità del mezzo, quale importanza possano avere, ai fini della decisione di merito che deve assumere, gli elementi di prova che il ricorrente intende acquisire con l'A.T.P., alla luce, però, non già di una futura domanda, bensì di un *thema decidendum* ben concretizzato innanzi a lui con atto di citazione, comparse di risposta e memorie ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. e, addirittura, di un *thema probandum* già dedotto nelle memorie nn. 2 e 3.

Muovendosi in questo ambito di indagine il primo Giudice ha compiuto una valutazione che il Collegio stima corretta: poiché era già stato celebrato fra le stesse parti un procedimento di A.T.P. *ante causam* volto ad individuare l'esistenza di vizi e difetti costruttivi e poiché le parti attrici avevano già chiesto in atti il rinnovo o quanto meno l'integrazione della perizia, il ricorso per A.T.P. ex art. 699 c.p.c. non può che riguardare un fatto nuovo e, precisamente, come indicato in ricorso, il crollo di una porzione del rivestimento in piastrelle della facciata della palazzina E avvenuto in data 24.1.2022. L'esame degli atti convince il Collegio che le attrici non abbiano mai contestato in modo preciso crolli di intonaco o rivestimento dalla palazzina E. Dai documenti prodotti in giudizio risulta poi che i lavori siano stati ultimati il 15.11.2011. Giustamente, allora, il Giudice del merito ha ritenuto di non ammettere il mezzo di prova, poiché, quale ne fosse stato l'esito, sarebbe risultato irrilevante ai fini del decidere alla luce della domanda avanzata dalle attrici ai sensi dell'art. 1669 c.c., atteso che il difetto si è manifestato oltre il decennio dal compimento dell'opera.

Il reclamo va pertanto rigettato.

4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, le reclamanti vanno condannate in solido a rifonderle alle due parti reclamate nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata (comparsa costitutiva e partecipazione all'udienza



camerale) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro 1.500,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, per ciascuna delle due parti.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,

RIGETTA

il reclamo avverso l'ordinanza 21.3.2022 di inammissibilità del ricorso per A.T.P. in corso di causa.

CONDANNA

le reclamanti condominio 1 (CF.) e condominio 2 (CF.), entrambe in persona dell'Amministratore *pro tempore* ed in solido fra loro, a rifondere le spese del reclamo a costruttore per euro 1.500,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché a assicurazione per euro 1.500,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

DA' ATTO

della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte delle reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso introduttivo.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 17 maggio 2022.

Il Giudice est.
dr. Mirco Lombardi

Il Presidente
dr. Ersilio Secchi

